



ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Costituita il 15 Aprile 1988

STATUTO

TITOLO I

- Denominazione - Sede -

ART. 1.1 - COSTITUZIONE

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile è costituita l'Associazione denominata "Associazione Vela al Terzo - Associazione Sportiva Dilettantistica" con durata indeterminata e con sede in Venezia, Bacini Arsenale Nord, loc. Casermette. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa è retta dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni.

L'Associazione aderisce ad ACSI, Ente di Promozione Sportiva Sociale ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.

ART. 2.2 - LOGO

Il logo dell'Associazione è costituito da un "guidone" giallo recante il numero romano "III" in colore nero.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

ART. 3.1 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI

L'Associazione è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale ed è apartitica; non ha scopi di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.; attraverso l'uso, il recupero ed il restauro delle

imbarcazioni tipiche lagunari armate al terzo, l'organizzazione di manifestazioni veliche, in via principale l'organizzazione di attività sportive, didattiche, culturali si propone di:

- tutelare, promuovere, sviluppare ed estendere la pratica della vela al terzo su imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico;
- contribuire alla salvaguardia della laguna veneta, della sua fauna e flora, del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e delle sue tradizioni popolari;
- far conoscere e vivere e amare la laguna attraverso l'insegnamento e la pratica della vela al terzo e delle altre attività nautiche tipiche della marineria veneta;
- contribuire alla diffusione di attività ricreative e didattiche sportive dilettantistiche legate all'ambiente marino e lagunare;
- attuare iniziative per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente marino e lagunare;
- contribuire alla formazione civile ed umana dei cittadini e dei propri Soci secondo i principi della Costituzione;
- favorire l'estensione di attività culturali e ricreative di recupero e studio della tradizione marinara;
- sviluppare la collaborazione, l'informazione, gli scambi e le esperienze con altre associazioni nautiche.
- promuovere attività, tradizione e cultura della Regione del Veneto,
- L'Associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, provinciale, regionale e internazionale.

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione può:

- partecipare ad organismi pubblici e privati, nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e associative;
- promuovere e partecipare a fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società anche di capitali, che abbiano oggetto e finalità affini a quelli dell'Associazione;
- promuovere, aderire, partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni, che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che consentano il rispetto dell'autonomia dell'Associazione;
- gestire e promuovere corsi, nonché organizzare e coordinare attività sportive, ricreative e culturali anche in collaborazione con gli enti Locali, Regionali e Statali, internazionali pubblici e privati;
- acquistare, vendere, costruire e gestire imbarcazioni, immobili, impianti ricreativi, sportivi, culturali; gestire punti di ritrovo, ~~bar, ristoranti, tavole calde di ristoro~~ e attività similari ~~ad uso esclusivo dell'attività sociale.~~, svolgere attività di vendita di materiale sportivo, di somministrazione di alimenti e bevande.
- L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie e strumentali rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri e dei limiti, dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, quali a mero titolo esemplificativo:

- il ricovero delle attrezzature personali dei soci finalizzate alle attività di vela al terzo;
- il noleggio di spazi, stipetti e rastrelliere porta remi, motori e attrezzature veliche;

- il ricovero degli alberi e delle vele, dei timoni e, più in generale, di ogni attrezzatura funzionale alla pratica della vela al terzo;
 - il ricovero o ormeggio di imbarcazioni degli associati legate alle attività proprie dell'associazione;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- nonché, nei limiti sopra indicati, ogni ulteriore attività secondaria e strumentale individuata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, i propri mezzi e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione per gli iscritti.

Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative ai mezzi propri messi a disposizione per l'espletamento dell'attività, al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

L'associazione dovrà assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO III – Soci

ART. 4.1

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in:

- **Soci onorari:** coloro che per speciali benemerenzze nel campo dello sport o della tradizione o per la carica ricoperta, vengano proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale. Lo status di socio onorario è a vita.
- **Soci ordinari:** tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età e sono in regola con il pagamento della quota sociale da corrispondere improrogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno.
- **Soci juniores:** soci minorenni che sono in regola con il pagamento della quota sociale da

corrispondere improrogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno. Hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, comprese le Assemblee ordinarie e straordinarie. Per l'iscrizione dei soci minorenni è richiesta autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà del genitore o - quando affidata ad altro soggetto - da chi ne esercita la tutela legale.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche:

- che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli
- che non abbiano riportato condanne penali per reati contro la persona, ed in special modo contro minori
- che non abbiano subito condanne per utilizzo e/o spaccio di sostanze proibite

L'Associazione può prevedere e disciplinare con proprio Regolamento l'istituzione di altre figure vicine all'Associazione, come ad es. *famigliari o sostenitori* che – tuttavia – non possono considerarsi soci. Tali figure, pertanto, non hanno i diritti e i doveri dei soci.

ART. 5.2

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta e corredata dalla firma di 2 (due) soci presentatori, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'iscrizione nel libro dei soci, il richiedente acquisirà la qualifica di socio con il conseguente ed uniforme diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita associativa.

ART. 36.

La qualifica di socio dà diritto, se in regola con il pagamento della quota:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, se maggiorenne, secondo il principio del voto singolo, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti; nel caso di soci minorenni il voto può essere espresso attraverso chi ne esercita la patria potestà il genitore o - quando affidata ad altro soggetto - da chi ne esercita la tutela legale. ~~A partire dai 16 anni, il socio minorenne può votare le delibere assembleari salvo che si tratti di questioni puramente finanziarie per le quali viene richiesto il voto di chi esercita la patria potestà.~~
- a partecipare alle elezioni degli organi sociali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale, entro i termini e con le modalità stabilite dai Regolamenti.

Viene espressamente vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa, come da Art. 148, comma 8, lettera c, TUIR e successive modifiche.

ART. 4-7.

La quota sociale ha carattere di non rivalutabilità e di intrasmissibilità.

La quota sociale è stabilita annualmente ~~dal Consiglio Direttivo~~ dall'Assemblea ordinaria in funzione delle attività e degli scopi dell'Associazione.

ART. 8.5

La qualifica di socio viene meno per:

- recesso, da presentare in forma scritta
- esclusione per gravi motivi (danni morali o materiali all'Associazione)
- mancato rinnovo dell'iscrizione associativa entro i termini previsti dal Regolamento;
- morte.

ART. 9.6

Il Collegio dei Probiviri, su istanza del socio o dell'organo del circolo che ne abbia interesse, può adottare provvedimenti verso il socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi dell'Associazione.

ART. 10.7

I provvedimenti verso i soci sono: l'ammonizione, la censura, la sospensione fino a 12 mesi, l'esclusione.

Tali provvedimenti devono essere comunicati ai soci destinatari mediante raccomandata A/R o sistema equivalente.

I soci esclusi o sospesi non hanno diritto al rimborso di quote o contributi associativi versati.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

TITOLO IV - Fondo Comune

ART. 11.1

Il fondo comune è costituito:

- dalle quote e contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati e finalizzati al sostegno dell'attività o dei progetti, il tutto in conformità alla legge vigente;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da ogni altra eventuale entrata, purché compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente contemplate.

In caso di scioglimento del sodalizio, il patrimonio sarà devoluto ad associazioni o Enti con il medesimo scopo sociale.

TITOLO V - Esercizio Sociale e Organi

ART. 12.1

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Economico - Finanziario e il rendiconto preventivo dell'anno in corso da presentare

all'Assemblea degli associati.

Il Rendiconto Economico-Finanziario deve attenersi alle prescrizioni di legge e sarà accompagnato da apposita relazione sulla gestione.

Il Rendiconto Economico-Finanziario deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale.

I beni costituenti il fondo di riserva vengono iscritti a bilancio per il valore di Euro 1,00 (uno/00).

ART. 13.2

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti (quando nominato).

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito ed affidate a soci maggiorenni.

I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche o ad ogni altra affiliazione dell'Associazione Vela al Terzo.

TITOLO VI - Le Assemblee

ART. 14.1

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione è l'organo sovrano con primarie funzioni di indirizzo strategico e controllo.

Delibera sulle modifiche statutarie e su qualsiasi argomento le venga regolarmente sottoposto.

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto Economico - Finanziario. La comunicazione deve effettuarsi mediante e-mail o mezzo equivalente almeno quindici giorni prima della adunanza, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, ~~e, in aggiunta, con altra forma idonea a rendere i soci edotti sulla convocazione.~~
2. L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo è tenuto entro 15 giorni a procedere alla convocazione dell'Assemblea, che si terrà secondo le procedure statutarie entro 45 giorni dalla richiesta.
3. L'Assemblea può essere convocata per eleggere, sostituire o destituire uno o più membri degli organi dell'Associazione-Circolo.
4. In caso di destituzione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvederà all'immediata elezione di un Presidente e di un Vicepresidente pro-tempore, i quali stabiliranno entro 15 giorni la data dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da tenersi entro 45 giorni secondo le procedure statutarie.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è retta da un Presidente, eletto preliminarmente dall'Assemblea stessa, il quale controlla la validità della convocazione e della costituzione, dirige le discussioni, regola e controlla le votazioni, firma il verbale della assemblea, redatto dal Segretario dell'Assemblea.

6. La nomina del Segretario dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea.
7. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, indistintamente, secondo il principio del voto singolo, purché in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci minorenni ~~e fino ai 16 anni~~, è previsto il voto attraverso ~~chi ne esercita la patria potestà il genitore o - quando affidata ad altro soggetto - da chi ne esercita la tutela legale~~.. Dai 16 anni compiuti, il socio minore può esprimere autonomamente il proprio voto in assemblea.

Non sono ammesse deleghe. testo alternativo: Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta corredata da copia del documento di identità del delegante. Un associato può ricevere al massimo una delega

ART. 15.2 - L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di prima convocazione;
- con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di prima convocazione, qualora l'ordine del giorno contempli l'elezione di uno o più membri di organi sociali;
- in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli associati con diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno:

- a) elegge il Presidente
- b) approva la Relazione sulla Gestione, il Rendiconto Economico - Finanziario Consuntivo, ~~corredato dalla Relazione dei Revisori~~ e dall'Inventario e la Previsione Economico-Finanziaria;
- c) procede alla elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e ~~dei~~ Collegio dei Probiviri ~~e dei Revisori dei Conti~~;
- d) discute, definisce ed approva la linea di politica associativa da attuare lasciando agli organi rappresentanti la scelta delle modalità con cui perseguire gli scopi stabiliti, verificando i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
- e) delibera l'azione di responsabilità contro gli organi e/o i componenti degli organi associativi;
- f) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- f)g) delibera su argomenti proposti da almeno un decimo dei soci nei termini di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno sociale.

Entro la fine dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, avrà luogo l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio stesso, ~~dei e del~~ Collegio dei Probiviri ~~e dei Revisori dei Conti~~.

Con almeno trenta giorni di anticipo sulla data di questa Assemblea, il Consiglio Direttivo è tenuto ad invitare i soci alla presentazione delle candidature per le cariche previste e per gli Scrutatori.

Le candidature potranno essere avanzate entro e non oltre un giorno dalla data della prima convocazione. Gli Scrutatori, in numero di tre, saranno eletti per alzata di mano all'apertura dell'Assemblea.

Gli Scrutatori eleggeranno al proprio interno un Presidente.

I candidati Scrutatori non potranno candidarsi nelle altre liste.

Le schede delle votazioni potranno essere distribuite solo dopo la dichiarata apertura delle

votazioni.

ART. ~~16.3~~ - L'Assemblea Straordinaria

Le Assemblee, che presentino all'ordine del giorno la modificazione dello Statuto, oppure lo scioglimento dell'Associazione, vengono definite Straordinarie.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno ~~due terzi~~un quarto degli aventi diritto al voto ~~presenti~~.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole di almeno ~~due terzi~~un quarto degli aventi diritto al voto ~~presenti~~.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno ~~tre quarti~~la metà dei soci.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria segue, per modalità e tempi, le stesse indicazioni valide per l'Assemblea Ordinaria.

TITOLO VII - Altri Organi

ART. ~~17.1~~

Gli organi eletti rimangono in carica **3 (tre) anni** a partire dalla relativa assemblea elettiva e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni anticipate di un organo uscente, l'organo eletto può immediatamente insediarsi.

ART. ~~18.2~~ - Il Consiglio Direttivo

È formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.

La convocazione prevede la comunicazione agli interessati a mezzo mail o altro canale telematico equivalente specificando l'O.D.G.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti incluso quello del Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. ~~Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.~~

Qualora vengano meno uno o più Consiglieri, possono subentrare fino a 2 (due) nuovi Consiglieri risultanti primi tra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, può cooptare fino ad un massimo di 2 (due) soci per espletare la carica di Consiglieri.

Qualora venga a mancare il numero minimo dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro i medesimi termini, di cui al Tit.VI Art.2 affinché questa provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri restanti del Consiglio Direttivo decaduto espletteranno le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 19.3

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione degli indirizzi assembleari;
- redigere il Rendiconto Economico - Finanziario consuntivo;
- redigere la Previsione Economico - Finanziaria;
- emanare i Regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- definire gli incarichi operativi e nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività, nelle quali si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 20.4 - Il Presidente

Il Presidente assume il titolo di "Presidente dell'Associazione Vela al Terzo".

Viene eletto a scrutinio palese dall'Assemblea dei Soci ed ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo.

Per evenienze straordinarie e urgenti, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso egli dovrà contestualmente convocare il Consiglio Direttivo e presiedere una riunione da tenersi entro dieci giorni, al fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

ART. 21.5 - Collegio dei Probiviri

Decide i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: ammonizione, censura, sospensione fino ad un massimo di dodici mesi, esclusione.

Decide con arbitrato irrituale, senza formalità.

I candidati alla carica devono avere almeno tre anni di anzianità nell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto nell'ultimo mese dell'esercizio sociale (dicembre) ed ha durata triennale. È composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di cessazione dall'incarico i membri effettivi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti.

Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea dei Soci.

I Probiviri non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'Associazione.

I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:

- procedimento disciplinare;
- conciliazione di controversie interne;
- interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello Statuto
- accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;

- parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

ART. ~~22.6~~ - Collegio dei Revisori dei Conti

~~Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Collegio dei revisori dei conti o un revisore dei conti. La gestione finanziaria dell'Associazione è controllata da un~~ Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea; è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente e da due componenti supplenti. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni. I candidati alla carica devono avere almeno due anni di anzianità nell'Associazione. I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui Rendiconti Economico - Finanziari annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

~~In caso di cessazione dall'incarico, i membri effettivi sono sostituiti, in ordine ai voti ricevuti, dai supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni per permettere la revisione e l'approvazione o il diniego all'ultimo rendiconto economico finanziario presentato dal Consiglio Direttivo uscente.~~

I Revisori non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell'Associazione.

ART. ~~23.7~~ - Clausola Compromissoria.

I provvedimenti adottati dagli organi ~~del Circolo~~ dell'Associazione, hanno piena efficacia nei confronti degli altri organi, delle cariche sociali e dei soci.

Qualsiasi controversia correlata all'attività sociale, che insorga tra gli organi, le cariche sociali ed i soci, deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri, che deciderà con arbitrato irrituale.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

TITOLO VIII - Scioglimento

ART. ~~24.1~~

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà, a norma di legge, la destinazione del Patrimonio attivo e le modalità della liquidazione a favore di altro sodalizio che persegue le medesime finalità.

Nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri. Beni materiali ed immateriali non possono essere devoluti ai soci.

ART. ~~25.2~~ - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 ed eventuali successive modifiche, ai fini sportivi e quindi ad altra associazione con finalità analoghe, ai sensi dell'art.90 comma 18 lett. H della Legge 289/2002 o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX Norme finali

ART. ~~126.~~ - Clausola di affiliazione

L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive, sia nazionali che locali, o dell'Ente di promozione sportiva, cui l'Associazione è affiliata (ACSI).

Per eventuali norme incompatibili del presente Statuto, esse saranno sostituite di diritto con le norme e direttive Coni.

ART. 27.2

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

BOZZA